



ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SINDACATI (CSI) E ALLA CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI (CES)

**SEDE NAZIONALE**  
00187 ROMA VIA LUCULLO, 6  
TELEFONO 06 47531  
TELEFAX 06 4753208  
E-MAIL: info@uil.it

**SEDE EUROPEA**  
INTERNATIONAL TRADE UNION HOUSE  
BOULEVARD ROI ALBERT II, 5  
B-1210 BRUXELLES  
TELEFONO 00322 / 2178838

IL SINDACATO DEI CITTADINI

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO  
SEGRETERIA CONFEDERALE

Data, 6 settembre 2019  
Circ. n. 93/19/IP/pr  
Servizio: Contrattazione Privata e Politiche Settoriali  
Rappresentanza e Rappresentatività  
Oggetto: Circolare su Decreto Legge n.101/2019  
GU n.207 del 4/9/2019

## A TUTTE LE STRUTTURE UIL

### LORO INDIRIZZI

Carissimi,

è stato emanato lo scorso 3 settembre il Decreto Legge n.101/2019, pubblicato in GU n. 207 del 4-9-2019, contenente "**Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali**".

Tra gli argomenti trattati, vi sono provvedimenti in merito alle prestazioni lavorative organizzate mediante piattaforme digitali (ivi compresi i riders) e le crisi aziendali.

Il Decreto in esame, seppur compie dei passi in avanti per quanto riguarda sia la tutela dei riders che la strumentazione per rispondere alle crisi aziendali, resta a nostro avviso insufficiente.

Per quanto riguarda i riders, infatti, riteniamo che ad essi debbano essere riconosciute le tutele tipiche del lavoro subordinato ivi compresa la piena applicazione del Ccnl della logistica. Da questo punto di vista, crediamo che sia opportuno riprendere il confronto tra le Parti al fine di specificare e migliorare le norme in materia.

Sulle crisi aziendali, invece, pur apprezzando le misure introdotte appare ancora evidente la mancanza di un vero Piano Industriale per il Paese. Riteniamo, infatti, che il Decreto continui sulla falsa riga di interventi spottistici che risolvono le urgenze ma che non sono in grado di rilanciare il nostro sistema produttivo.

Come Uil chiediamo, quindi, al Governo appena insediatosi di avviare un serio e costruttivo confronto su questi temi al fine di incrementare le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori e di contribuire al rilancio economico, ambientale e sociale del Paese.

Di seguito riportiamo una breve analisi delle novità contenute in tale Decreto.

## IL QUADRO NORMATIVO

**Dal punto di vista normativo, il testo del nuovo Decreto, all'art. 1, modifica alcune previsioni contenute nel D. Lgs 15 giugno 2015, n. 81, c.d Jobs Act.**

Nel merito, all'art. 2, primo comma, si inserisce l'aggiunta del seguente periodo: "**Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali**", determinando, così,

la possibilità che anche a questi lavoratori possa essere applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Nello specifico, si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

Successivamente all'art. 2 viene, poi, aggiunto **l'art. 2 bis**, il quale prevede per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale siano corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile. Inoltre, la misura vigente di degenza ospedaliera è aumentata del 100%.

### **CAPO V-BIS: TUTELA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE**

L'introduzione del Capo V-BIS, tramite una serie di articoli aggiuntivi, mira ad accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato e stabilisce livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piattaforme anche digitali.

**L'art. 47-bis** sancisce che il corrispettivo di tali lavoratori, può essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente. Quindi la retribuzione potrà essere composta, contemporaneamente, in parte dalla paga oraria e in parte da forme di cottimo.

Il compenso orario è riconosciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata. Si precisa, inoltre, che i contratti collettivi potranno definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.

**L'art. 47-ter** introduce, anche per questi lavoratori, il diritto alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative.

L'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

### **OSSERVATORIO**

Il Decreto, come ultima disposizione dell'art. 1, prevede, **all'art. 47-quater**, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in essere, l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli effetti delle disposizioni del presente Capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.

## **CRISI AZIENDALI**

### **SOSTEGNO AL REDDITO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DI IMPRESE ATTIVE NELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA NELLA REGIONE SICILIA, SARDEGNA E NELLE PROVINCE DI ISERNIA**

**Agli art. 9 e 10**, il Decreto in esame estende l'integrazione salariale per i dipendenti delle imprese attive nelle aree di crisi industriale complessa delle Regioni Sicilia e Sardegna. A quest'ultima sono destinati fino 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, alla regione Sicilia sono destinati, invece, fino a 30 milioni a valere sul medesimo Fondo. Un milione di euro è invece stanziato per il sostegno al reddito dei lavoratori già beneficiari di trattamento di mobilità ordinaria o in deroga purché non siano anche percettori del reddito di cittadinanza.

### **ESONERO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ PER LE GRANDI IMPRESE PRODUTTRICI DI ELETTRODOMESTICI**

**All'art. 11**, viene riconosciuto un esonero contributivo per le aziende che abbiano stipulato nel 2019 un contratto di solidarietà se queste producono elettrodomestici e hanno oltre 4mila dipendenti e almeno uno stabilimento sito in aree di crisi industriale complessa.

Tale esonero, autorizzato dal Ministero del Lavoro, è subordinato inoltre alla definizione di un accordo tra Governo, impresa e sindacati, in cui vengano definite e garantite la continuità produttiva e i livelli occupazionali. Il beneficio contributivo complessivo ammonta a 10 milioni di euro per il 2019 e a 6,9 milioni per il 2020.

### **POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DELLA STRUTTURA CRISI DI IMPRESA PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**L'Art. 12** potenzia in termini di organico la struttura del Ministero dello Sviluppo Economico per le crisi di impresa. Ad essa sono, infatti, destinati 12 funzionari organici della Pubblica Amministrazione competenti in materia di politica industriale e crisi di imprese.

### **RIDUZIONE COSTI DELL'ENERGIA E ISTITUZIONE DI UN "FONDO PER LA RICONVERSIONE OCCUPAZIONALE NEI TERRITORI IN CUI SONO UBICATE CENTRALI A CARBONE"**

Al fine di colmare il gap competitivo del comparto manifatturiero italiano, il Decreto interviene, con **l'articolo 13** anche in materia di costo dell'energia, modificando la normativa che recepisce la Direttiva Europea per le quote di scambio di emissione di gas a effetto serra, contenuta all'articolo 19 del DL 30/2013. Il presente Decreto destina, infatti, con il comma 6-bis, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" 100 milioni di euro per il 2020 e 150 per il 2021, attingendo per sostenere tale stanziamento dai proventi delle aste di vendita delle quote di emissione, vincolandone l'utilizzo a interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro.

I criteri, i limiti e le procedure per la fruizione di queste risorse dovranno tutte essere regolate in un apposito Decreto Interministeriale emanato, entro 90 giorni, dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e dell'Ambiente e della tutela del Territorio, con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e della finanze.

**MISURE DI TUTELE LEGALI LEGATE AL PIANO AMBIENTALE DELL'EX ILVA DI TARANTO**

Infine, il Decreto Legge estende l'immunità penale per l'acquirente o l'affittuario dell'ILVA , o loro delegati, per tutta la vigenza del Piano Ambientale. Vengono, però, mantenute tutte le responsabilità civili, penali e amministrative connesse alla violazioni di norme volte alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Cordiali saluti,

La Segretaria Confederale  
**(Tiziana Bocchi)**



AII/1